Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 febbraio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1977, n. **33.**

Proroga della durata in carica delle commissioni regionali e provinciali per l'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, nonché del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalle leggi 15 giugno 1973, n. 364, 17 agosto 1974, n. 484, e 10 ottobre 1975, n. 523, è ulteriormente prorogato sino al 30 ottobre 1977.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 12 febbraio 1977, n. **34.**

Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di perequare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo e di soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche delle facoltà universitarie è consentito, senza pregiudizio del riassorbimento dei posti vacanti presso i singoli insegnamenti, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su motivata proposta dei consigli di facoltà interessati, modificare la ripartizione dei posti di assistente di ruolo, anche se coperti, fra insegnamenti di diverse facoltà e Università e con decreto del Ministro per la pubblica istruzione modificare l'assegnazione degli assistenti in soprannumero fra insegnamenti di diverse facoltà od Università.

Analoga facoltà deve intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 3, comma diciassettesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, al consiglio di facoltà nel caso di modificazioni dei posti di assistente di ruolo o di assegnazioni di assistenti in soprannumero nell'ambito della stessa facoltà.

Qualora la modificazione concerna un posto coperto od un assistente in soprannumero è richiesto il consenso dell'interessato nonché l'eventuale dichiarazione delle facoltà sull'affinità delle discipline.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura già sancita dal diciottesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in merito al trasferimento degli assistenti di ruolo su posti vacanti.

Art. 3.

Ai concorsi per posti di assistente universitario di ruolo sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi tredicesimo e quattordicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ovvero di quelli indicati dall'articolo 5, comma secondo, del decreto stesso, per avere titolo alla stipulazione dei contratti ivi considerati — i termini di maturazione dei requisiti intendendosi correlati alla data di entrata in vigore della presente legge anziché del provvedimento sopra citato —, nonché i lettori di italiano nelle Università straniere che abbiano svolto la loro attività per almeno un biennio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 15 febbraio 1977, n. **35**.

Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori e imprenditori assimilati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 febbraio 1977, n. **36**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-*bis*. — Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 3-*ter*. — Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.

L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in L. 100.

All'articolo 4, al terzo comma, le parole: sono dovute, *sono sostituite con le seguenti*: sono da corrispondere *e sono aggiunte, in fine, le parole*: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-*bis*. — La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

« *a*) venditori di generi di monopolio

del 4 per cento se tale ammontare non supera l' 25 milioni e

del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegato *A*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 1-*bis*. — Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi	15 per cento
Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso terreno agricolo o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento	11,25 per cento
Se il trasferimento è a favore dello Stato, regioni, province e comuni	5.000

Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali: si applica il successivo articolo 4.

Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio di registro competente provvede al recupero della differenza di imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione ».

All'articolo 4, lettera *a*), n. 1), della predetta tariffa, parte prima, allegato *A*, è aggiunto il seguente numero:

« n. 1-*bis*. — Con conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali immobiliari di godimento dei medesimi . . . . 15 per cento ».

All'articolo 8, lettera *a*), della medesima tariffa, parte prima, allegato *A*, è aggiunta la seguente lettera:

« *a-bis*) aventi per oggetto trasferimenti o costituzioni di diritti reali su terreni agricoli e relative pertinenze 15 per cento ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 65, con il quale il dott. Saverio Federico fu nominato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto presidenziale 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1972, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 342, con il quale il dottor Saverio Federico è stato revocato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto presidenziale 11 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1975, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 39, con il quale è stato annullato il sopracitato decreto presidenziale di revoca;

Vista la dichiarazione in data 5 febbraio 1976, con la quale il predetto dott. Saverio Federico ha presentato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni di cui sopra espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal dott. Saverio Federico dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 5 febbraio 1976.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1977
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 397

(1772)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto;

Viste le dimissioni del rag. Delizar De Franco da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 21685 del 28 dicembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Pasquale Zuppardi in sostituzione del rag. Delizar De Franco, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pasquale Zuppardi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Taranto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del rag. Delizar De Franco, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(1453)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1977.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali,

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro,

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro,

4) rilevanza degli insediamenti produttivi,

5) complessità delle strutture aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che, infine, la scelta delle organizzazioni sindacali è fondata anche in ragione della loro importanza qualitativa, oltrechè numerica;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Valle d'Aosta, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le disignazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Valle d'Aosta è così composto:

Lexert Valentino (CGIL), Polliotti Carlo (CGIL), Beneforti Valerio (CISL), Benato Vincenzo (UIL) e Gambina Nicola (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Orsini Piero (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Bornel Paola (CGIL) e Glassier Vittorio (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Di Marino Antonio (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Gay p.i. Luigi (Intersind), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Jacquement Ferdinando (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Boch rag. Augusto (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Falcoz rag. Pier Luigi (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Billi ing. Sergio, dirigente superiore e Anitori dottor Alberto, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Romano dott. Giuseppe Aprile, primo dirigente e Rosace dott. Antonino, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pastorelli dott. Ernesto, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(1697)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della S.p.a. Komarex, in Rovereto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Komarex di Rovereto, con effetto dal 25 agosto 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Komarex di Rovereto, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1977

(1821) *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hettemarkas italiana, in Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hettemarks italiana, con sede in Bari, con effetto dal 14 maggio 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Hettemarks italiana, con sede in Bari, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1977

(1820) *Il Ministro*: ANSELMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di medicina legale e delle assicurazioni presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina è vacante una cattedra di medicina legale e delle assicurazioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1830)

Vacanza delle cattedre di diritto della navigazione e matematica finanziaria della facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto della navigazione;
2) matematica finanziaria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicaizone del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1831)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Latina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977, la provincia di Latina viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 412.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1174/M)

Autorizzazione al comune di Bonorva ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Bonorva (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1132/M)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.897.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1140/M)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Umbertide (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 110.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1156/M)

Autorizzazione al comune di Rende ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Rende (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 193.142.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1157/M)

Autorizzazione al comune di Cinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Cinisi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1129M)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1130/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1977, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1131/M)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1977, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1133/M)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.505.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1134/M)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.451.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1135/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1136/M)

Autorizzazione al comune di Oriolo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Oriolo Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1137/M)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.106.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1138/M)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.952.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1139/M)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1141/M)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.293.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1142/M)

Autorizzazione al comune di Domanico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Domanico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1143/M)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.566.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1144/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.699.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1145/M)

Autorizzazione al comune di S. Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di S. Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 59.903.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1146/M)

Autorizzazione al comune di S. Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di S. Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.652.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1147/M)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di San Basile (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1148/M)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.112.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1149/M)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.548.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1150/M)

Autorizzazione al comune di S. Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di S. Giorgio Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1151/M)

Autorizzazione al comune di Praia a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Praia a Mare (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.943.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1152/M)

Autorizzazione al comune di Altomonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di Altomonte (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.595.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1153/M)

Autorizzazione al comune di S. Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1977, il comune di S. Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.389.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1154/M)

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1977, il comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1155/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Santa Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1158/M)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1159/M)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1160/M)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Realmonte (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1161/M)

Autorizzazione al comune di San Fratello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977, il comune di San Fratello (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1162/M)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977, il comune di Gaggi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1163/M)

Autorizzazione al comune di Pietraperzia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977, il comune di Pietraperzia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1164/M)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977, il comune di Aidone (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1165/M)

Autorizzazione al comune di San Salvatore di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977, il comune di San Salvatore di Fitalia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1166/M)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 780.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1167/M)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1168/M)

Autorizzazione al comune di Moscalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Moscalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1169/M)

Autorizzazione al comune di Misterbianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Misterbianco (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 354.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1170/M)

Autorizzazione al comune di Nicolosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Nicolosi (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1171/M)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 367.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1172/M)

Autorizzazione al comune di Francavilla di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1977, il comune di Francavilla di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1173/M)

Autorizzazione al comune di San Martino Buon Albergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di San Martino Buon Albergo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1175/M)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stésso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1177/M)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 781.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1178/M)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Polignano a Mare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 547.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1179/M)

Autorizzazione al comune di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.200.000, per la copertùra del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1180/M)

Autorizzazione al comune di Trezzano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1181/M)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 488.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1182/M)

Autorizzazione al comune di Cassano Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Cassano Jonio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 822.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1183/M)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1184/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1977, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 432.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 682 della *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1977.

(1176/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 35

Corso dei cambi del 21 febbraio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	882,80	882,80	882,75	882,80	882,80	882,70	882,70	882,80	882,80	882,80
Dollaro canadese	856,10	856,10	856,20	856,10	855,87	856,10	856,15	856,10	856,10	856,10
Franco svizzero	351,39	351,39	351,30	351,39	351,40	351,40	351,25	351,39	351,39	351,40
Corona danese	149,69	149,69	149,70	149,69	149,65	149,60	149,67	149,69	149,69	149,70
Corona norvegese	167,74	167,74	167,74	167,74	167,72	167,70	167,71	167,74	167,74	167,75
Corona svedese	209,01	209,01	209,05	209,01	209 —	208,95	209 —	209,01	209,01	209 —
Fiorino olandese	353,71	353,71	353,60	353,71	353,70	353,70	353,67	353,71	353,71	353,73
Franco belga	24,011	240,11	24,01	24,011	24 —	24,02	24,02	24,011	24,011	24 —
Franco francese	176,85	176,85	176,73	176,85	176,77	176,85	176,79	176,85	176,85	176,85
Lira sterlina	1504,60	1504,60	1504,50	1504,60	1504,10	1504,60	1504 —	1504,60	1504,60	1504,60
Marco germanico	369,11	369,11	369,13	369,11	369,10	369,10	369,11	369,11	369,11	369,10
Scellino austriaco	51,96	51,96	51,94	51,96	51,95	51,95	51,95	51,96	51,96	51,95
Escudo portoghese	27,06	27,06	26,98	27,06	26,99	27,05	26,96	27,06	27,06	27,06
Peseta spagnola	12,754	12,754	12,74	12,754	12,82	12,75	12,75	12,754	12,754	12,75
Yen giapponese	3,124	3,124	3,1210	3,124	3,13	3,12	3,122	3,124	3,124	3,12

Media dei titoli del 21 febbraio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	85,775
Redimibile 3,50 % 1934	98,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Ricostruzione)	97,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,225
» 5 % (Città di Trieste)	90,375
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,250
» 5,50 % » » 1968-83	75,225
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,375
» 9 % » » 1975-90	82,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,250
» poliennali 7 % 1978	92,650
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,150
» » 9 % 1980	87,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	882,75
Dollaro canadese	856,125
Franco svizzero	351,32
Corona danese	149,68
Corona norvegese	167,725
Corona svedese	209,005
Fiorino olandese	353,69
Franco belga	24,015
Franco francese	176,82
Lira sterlina	1504,30
Marco germanico	369,11
Scellino austriaco	51,955
Escudo portoghese	27,01
Peseta spagnola	12,752
Yen giapponese	3,123

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di operaio specializzato, dodici posti di operaio qualificato e otto posti di operaio comune nel ruolo del personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 15 luglio 1975, n. 399, riguardante disposizioni relative ai cantieri-officine di Boretto e Cavanella d'Adige;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 della suindicata legge 15 luglio 1975, n. 399, i posti rimasti vacanti nel ruolo del personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige, dopo l'inquadramento del personale operaio già in servizio, ai sensi dello art. 6 della citata legge n. 399, devono essere conferiti mediante pubblico concorso, previa detrazione dei posti da accantonare ai sensi delle vigenti disposizioni sul collocamento obbligatorio;

Considerato che nel ruolo organico del personale operaio del suindicato cantiere-officina di Cavanella d'Adige esistono quattordici posti vacanti nella categoria degli operai specializzati (1ª categoria), di cui dieci posti da mettere a concorso e quattro posti da accantonare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

che nella categoria degli operai qualificati (seconda categoria) esistono dodici posti vacanti da mettere tutti a concorso, risultando già coperta la quota da accantonare per i riservatari;

che nella categoria degli operai comuni (terza categoria) esistono dieci posti vacanti, di cui otto posti da mettere a concorso e due posti da accantonare ai sensi della citata legge n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per dieci posti nel ruolo organico della categoria degli operai specializzati (prima categoria), da adibire presso il cantiere-officina di Cavanella d'Adige, per le seguenti qualifiche di mestiere:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti
Aggiustatore meccanico di precisione	1
Maestro falegname	1
Montatore motorista di precisione	1
Conducente di automezzi specialista con patente di 3° grado	1
Tornitore di precisione	1
Elettromeccanico specialista	1
Maestro saldatore elettrico e autogenista	2
Maestro fabbro fucinatore e forgiatore	1
Maestro idraulico	1
Totale prima categoria	10

Art. 2.

E' indetto un pubblico concorso per dodici posti nel ruolo organico della categoria degli operai qualificati (seconda categoria) da adibire presso il cantiere-officina di Cavanella d'Adige, per le seguenti qualifiche di mestiere:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti
Elettricista circuitista elettrico	5
Aggiustatore meccanico	2
Falegname	1
Palombaro	1
Idraulico	1
Conduttore patentato di motori e macchine a vapore inferiori a 150 HP	2
Totale seconda categoria	12

Per concorrere alla qualifica di conduttore patentato di motori e macchine a vapore inferiori a 150 HP, i concorrenti dovranno essere in possesso di patente rilasciata da una capitaneria di porto, o dall'ispettorato di porto.

Art. 3.

E' indetto un pubblico concorso per otto posti nel ruolo organico della categoria degli operai comuni (terza categoria) da adibire presso il cantiere-officina di Cavanella d'Adige, per le seguenti qualifiche di mestiere:

Qualifica di mestiere	Numero dei posti
Marinaio manovale	4
Guardarobiere	2
Aiuto verniciatore	2
Totale terza categoria	8

Per concorrere alla qualifica di marinaio manovale i concorrenti dovranno essere in possesso del libretto di navigazione per la navigazione interna rilasciato dall'ispettorato di porto ai sensi dell'art. 132 e seguenti del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonchè dagli articoli 41 e seguenti del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631.

Ai sensi dell'art. 8 della citata legge 15 luglio 1975, n. 399, il personale che verrà assunto mediante il concorso di cui al presente bando, non potrà essere utilizzato per compiti diversi da quelli istituzionali, nè essere assegnato per comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 5.

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

g) che nulla risulta a suo carico nel certificato penale del casellario giudiziale, indicando, se del caso, le eventuali condanne penali riportate;

h) che non è stato destituito o decaduto da un impiego o lavoro presso pubblica amministrazione.

Gli aspiranti alla nomina devono aver conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile fissato nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) ad anni quaranta per i partigiani, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni quarantacinque per gli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani di guerra, per servizio e per lavoro.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione operai - Porta Pia - Roma, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine indicato al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita ed, eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite di età, di cui al precedente art. 5;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le risultanze del casellario giudiziale;

6) il possesso del titolo di studio richiesto (licenza elementare);

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la categoria e la qualifica di mestiere per la quale intende concorrere;

9) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'Amministrazione dei lavori pubblici;

10) gli eventuali servizi civili comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

11) idoneità riportate in precedenti concorsi, per esami e per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) eventuali titoli di studio oltre la licenza elementare;

13) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida, ecc.).

La domanda dovrà essere firmata dal candidato: la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè di quelle non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè delle domande nelle quali siano indicate più di una categoria o più di una qualifica di mestiere, nè di quelle con la firma in calce non autenticata o non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non conterranno tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 7.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti e per la valutazione degli eventuali titoli, verrà costituita, con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, una apposita commissione.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso per i posti nelle qualifiche di mestiere indicate agli articoli 1 e 2 saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica professionale; i candidati ammessi al concorso per i posti nelle qualifiche di mestiere indicate all'art. 3 saranno, invece, scelti mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale concorrono.

La prova sarà effettuata, con le modalità fissate dalla commissione esaminatrice, presso il cantiere-officina di Cavanella d'Adige, nei giorni che verranno stabiliti dalla predetta commissione e che saranno comunicati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

La commissione esaminatrice assegnerà ad ogni candidato, in base al risultato della prova, un voto fino a 10/10 e formerà in conseguenza, una graduatoria di merito.

La commissione dispone, inoltre, di 5/10 per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) servizio comunque prestato presso l'Amministrazione dei lavori pubblici: punti 0,050 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 2. Il servizio può essere anche discontinuo;

2) servizi civili comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di punti 1;

3) diplomi di specializzazione professionale attinenti alla qualifica di mestiere per la quale si concorre: oltre quello minimo richiesto fino ad un massimo di punti 1;

4) titolo di studio oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, fino ad un massimo di punti 0,50, così ripartiti:

a) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle vigenti disposizioni: punti 0,250;

b) per ogni altro diploma scolastico posseduto in aggiunta e quello di cui alla lettera *a*): punti 0,250;

5) idoneità riportate in precedenti concorsi, per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 0,50 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: punti 0,250;

b) concorsi per titoli ed esami: punti 0,250.

Non saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato meno di 6/10, al netto del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di merito, di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del presente articolo.

Art. 9.

Per sostenere la prova di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

Agli operai in servizio che parteciperanno al presente concorso al fine di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la località di Cavanella d'Adige e per farne ritorno, nonchè la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.

Art. 11.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del superamento della prova d'esame, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale con l'indicazione del tipo e della durata del corso. della qualifica di mestiere e del risultato conseguito;

3) prospetto dei servizi, in bollo, comunque resi all'Amministrazione dei lavori pubblici ad altre amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

4) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite nei concorsi pubblici, con l'indicazione del punteggio riportato e della graduatoria e qualifica di mestiere, se si tratta di concorsi a posto di operaio.

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza debbono dimostrare il possesso di detti titoli inviando entro il termine di trenta giorni già indicato i seguenti documenti:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono previsti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)*, comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglie o di croce di guerra al valore militare, promossi per meriti di guerra, i feriti da combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altri attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici o altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno provare d'aver titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti indicati nel precedente art. 5 qualora non li abbiano già presentati.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che sono stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio richiesto (licenza elementare);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune; detto certificato medico deve anche contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate, o, invalidi civili o per servizio o del lavoro il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune

di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare) rilasciato dal sindaco.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione operai, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso. Il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata equivale a termine di produzione.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione di documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici annessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 14.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'articolo 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi e ad essi verrà corrisposto lo stipendio previsto nella qualifica iniziale degli operai di ruolo.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati di ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto.

Art. 16.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nella citata legge 13 maggio 1975, n 157.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1977
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 395

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo con firma autenticata)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali e del personale - Divisione operai - Porta Pia - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di . .) via . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico a dieci posti di operaio specializzato (prima categoria), ovvero a dodici posti di operaio qualificato (seconda categoria), ovvero a otto posti di operaio comune (terza categoria), da assumere nel ruolo organico del Ministero dei lavori pubblici - Cantiere-officina di Cavanella d'Adige di cui al decreto ministeriale . . . . per la sede di Cavanella d'Adige e per la qualifica di mestiere di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, perchè . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto (licenza elementare) conseguito presso . . . . . . il . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di essere in possesso dei seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (6);

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . .;

l) di impegnarsi in caso di nomina, a permanere nella sede del cantiere-officina di Cavanella d'Adige.

Data, ...

Firma . . . .
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate comunicazioni . . . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati, che avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 5 del bando di concorso, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario); la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) Indicare, in primo luogo, il possesso del titolo specifico richiesto per concorrere alle varie qualifiche di mestiere, quindi, gli eventuali altri attestati.

(1747)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di angiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1971, e successive modifiche ed integrazioni concernente l'elenco dei primari di angiologia idonei ai sensi dell'art 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga

distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di angiologia in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di angiologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame d'idoneità ospedaliera:

Bartolo Mauro, nato a Tripoli l'8 aprile 1927.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in relazione alle eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1718)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di malattie infettive, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1.	Gritti Francesco, nato ad Alfonsine il 20 marzo 1937	punti	100	su 100
2.	Solitro Almerico, nato a Castelforte il 12 novembre 1936	»	100	»
3.	Tammeo Nicola, nato a Trinitapoli il 18 luglio 1927	»	100	»
4.	Carcò Francesco, nato a Reggio Calabria l'11 ottobre 1940	»	97	»
5.	Pesce Giorgio, nato ad Ozieri il 19 febbraio 1931 .	»	97	»
6.	Rosci Maria Antonietta, nata a Roma il 10 maggio 1934	»	95	»
7.	Pinto Vito, nato a Teggiano il 15 giugno 1927	»	93	»
8.	Niccolai Luciano, nato a Livorno il 14 gennaio 1935 .	»	92	»
9.	Esposito Roberto, nato a Piacenza il 22 maggio 1941 .	»	91	»
10.	Casini Enzo, nato a Roma il 27 luglio 1929 .	»	90	»
11.	D'Amato Carmelo, nato a Trieste il 23 novembre 1937 . .	»	90	»
12.	Altieri Tommaso, nato a Turi il 10 gennaio 1934 . .	punti	88	su 100
13.	De Luca Andrioli Emilio Paolo, nato a Lecce l'11 novembre 1934 .	»	88	»
14.	Paoli Mario, nato a Castelfiorentino l'11 giugno 1931	»	88	»
15.	Betti Federico, nato ad Osimo il 18 dicembre 1936 . . .	»	87	»
16.	Cremoni Luisella, nata a Sassari il 27 agosto 1942 . .	»	87	»
17.	Davoli Carlo, nato a Reggio Emilia il 3 novembre 1937 .	»	87	»
18.	Fassio Pier Giuseppe, nato ad Asti il 18 luglio 1931 .	»	87	»
19.	Angioli Donato, nato a Civitella della Chiana il 4 marzo 1939 .	»	85	»
20.	Menicagli Veliero, nato a Fauglia l'11 giugno 1932 . . .	»	85	»
21.	Calvani Mario, nato a Boiano il 31 maggio 1927 .	»	84	»
22.	Marani-Toro Giuseppe, nato a Pescara il 2 dicembre 1937 .	»	84	»
23.	Marigliano Vincenzo, nato a Roma il 21 gennaio 1942	»	84	»
24.	Alberetto Vincenzo, nato a Costarainera Cipressa il 10 settembre 1921 .	»	82	»
25.	Dallera Luisa, nata a Bologna il 25 settembre 1927 .	»	82	»
26.	Ferracini Giuseppe, nato a Vicenza il 29 maggio 1934 . .	»	82	»
27.	Gambardella Andrea, nato a Centola il 20 marzo 1917 .	»	82	»
28.	Mazzoni Pierluigi, nato a S. Sofia il 21 luglio 1932 .	»	82	»
29.	Meroni Rosanna, nata a Sesto S. Giovanni il 1° maggio 1937 . .	»	82	»
30.	Tavello Franco, nato a Torino il 7 marzo 1931 .	»	82	»
31.	Monni Antonio, nato a Cagliari il 28 gennaio 1928 .	»	81	»
32.	Giambartolomei Gabriella, nata a Roma il 24 maggio 1940	»	78	»
33.	Mignani Ermenegildo, nato a La Spezia il 17 aprile 1941 .	»	78	»
34.	Chiodo Francesco, nato a Soveria Mannelli il 5 aprile 1940 .	»	77	»
35.	D'Amico Elio, nato a Reggio Calabria il 17 novembre 1934 . .	»	77	»
36.	Dattoli Rocco, nato a Vico del Gargano il 6 luglio 1938 . .	»	77	»
37.	Leporace Luigi Alghisio Carmine, nato a S. Marco Argentano il 15 luglio 1929 .	»	77	»
38.	Mariotti Mario, nato a Livorno il 27 ottobre 1928	»	77	»
39.	Milo Domenico, nato a Firenze il 20 marzo 1937	»	77	»
40.	Piedimonte Luigi, nato a Campobasso il 21 novembre 1931 .	»	77	»
41.	Scalise Giorgio, nato a Fano il 17 maggio 1940 .	»	77	»
42.	Soranzo Maria Luisa, nata a Malnate il 16 giugno 1938 .	»	77	»
43.	Moratti Fernando, nato a Reggio Emilia il 31 agosto 1923 .	»	76	»
44.	Bassetti Dante, nato a Genova il 18 febbraio 1940	»	75	»
45.	Monacelli Manfredo, nato a Messina il 5 ottobre 1941	»	75	»
46.	Morabito Antonino, nato a S. Stefano d'Aspromonte il 6 settembre 1938 .	»	75	»
47.	Tassara Angela, nata a Lavagna il 9 novembre 1939 .	»	75	»
48.	Forzani Cesare, nato a Cremona il 13 luglio 1924	»	74	»
49.	Grima Pietro, nato a Bari il 1° giugno 1941	»	74	»
50.	Cargnel Antonietta, nata a Calabritto il 6 novembre 1939 .	»	72	»
51.	Galisano Giuseppe, nato ad Acireale il 10 novembre 1939 .	»	72	»
52.	Puma Gaspare, nato a Salemi il 1° ottobre 1940	»	72	»
53.	Rude Laura, nata a Pola il 10 marzo 1941	»	72	»

54. Santacroce Pietro, nato ad Abbazia il 28 ottobre 1935 . . . . . . punti 72 su 100
55. Traini Ermanno, nato a Smerillo l'8 aprile 1934 . . . . » 72 »
56. Arena Felice, nato a Villafrati il 23 febbraio 1935 . . . . » 70 »
57. Cavallo Pier Gianni, nato a Napoli il 4 settembre 1926 . . . . » 70 »
58. Coli Claudio, nato a Cremona il 14 dicembre 1930 . . . . » 70 »
59. Congedo Luigi, nato a Galatina il 24 giugno 1924 . . . . » 70 »
60. De Spirito Francesco, nato a Viterbo il 6 agosto 1925 . . . . » 70 »
61. Ponzetta Giovanni, nato a Lecce il 1° gennaio 1927 . . . . . . » 70 »
62. Vannini Vittorio, nato a Bologna il 29 luglio 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(1720)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di virologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Menichella Donato, nato a Roma il 20 aprile 1944 . . . . punti 95 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(1724)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di radiologia medica;

un posto di assistente del laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(1837)

OSPEDALE « S. FRANCESCO D'ASSISI » DI OLIVETO CITRA

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Oliveto Citra (Salerno).

(1834)

OSPEDALE DI CINGOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cingoli (Macerata).

(1839)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(1841)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di ispettore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(1842)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di neurofisiopatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di neurofisiopatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(1836)

OPERE PIE OSPITALIERE DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di aiuto capo sezione del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo sezione del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Alessandria.

(1838)

OSPEDALE DI CIVITANOVA MARCHE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Civitanova Marche (Macerata).

(1835)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorso ad un posto di primario del centro emotrasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1840)

OSPEDALE OFTALMICO « DE NICASTRI » DI LUCERA

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(1879)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « R. LA RUSSA » DI ERICE

Concorso a due posti di assistente di tisiopneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di tisiopneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Erice (Trapani).

(1872)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(1873)

OSPEDALE DI ISOLAMENTO DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(1874)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 4.

Modifiche allo statuto della comunità montana dell'Alto Agri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del 1° febbraio 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana « Alto Agri »:

a) all'art. 1 è aggiunto il seguente comma:

I comuni non classificati montani, limitrofi al territorio di una comunità montana, di concorso con questa possono far parte, con voto consultivo, del consiglio comunitario con la stessa rappresentanza stabilita dalle norme dello statuto per i comuni della comunità, ai soli fini del coordinamento programmatico. Gli interventi finanziari della stessa comunità montana saranno limitati ai soli territori dell'area comunitaria.

b) l'art. 26 è così modificato:

Il consiglio può deliberare una indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed una indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di lire 10.000 per ogni giornata.

Il consiglio può, altresì, deliberare il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servano di mezzo privato.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo.

L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepisce il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

c) il secondo comma dell'art. 30 è così modificato:

La comunità deve darsi un regolamento organico entro tre anni dalla legge di approvazione delle presenti modifiche. I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto, per qualifiche simili ed equiparate, dall'art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo.

d) l'art. 32 è così modificato:

Entro un anno dalla sua costituzione, la comunità approva un piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona, il quale in base alle indicazioni del piano regionale (art. 5, primo comma, legge n. 1102/1971), partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima, dovrà prevedere la concreta possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociali e dei servizi, indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona e la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Per la formazione del piano la giunta, sulla base di un dibattito preventivo in seno al consiglio della comunità, formula una proposta di piano articolata per settori; su tale base la giunta, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 27/73, svolge le consultazioni dei cittadini, delle organizzazioni, degli enti, delle province e dei circondari interessati.

Il piano di sviluppo economico e sociale della zona, approvato dal consiglio della comunità, viene inviato ed affisso per trenta giorni in ogni comune della comunità e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi sui quotidiani e periodici di diffusione nella zona, per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei comuni.

Il consiglio della comunità, esaminate le osservazioni e proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo strasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione.

Sulla base del piano quinquennale di sviluppo, il consiglio della comunità montana predispone, entro il 30 settembre di ciascun anno, piani annuali di attuazione del piano quinquennale stesso, contenenti l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana entro il 30 ottobre deve far pervenire copia del programma stralcio alla Regione.

Il programma stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli altri enti operanti nel territorio almeno trenta giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.

Il consiglio della comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, adotta il bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

La comunità montana, può altresì, redigere con lo stesso procedimento previsto per l'adozione del piano quinquennale di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano regolatore-urbanistico-comunitario.

La comunità, per il periodo di preparazione dei piani quinquennali, potrà infine adottare, con stesso procedimento previsto per i piani stralcio annuali, programmi di opere e di interventi redatti sulla base degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale.

I piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale ed i piani urbanistici-regolatori sono approvati con leggi regionali; i piani stralcio annuali ed i programmi di opere e di interventi sono approvati dal consiglio regionale.

La comunità montana si attiene inoltre alle norme regionali relative alla preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali, previsti dall'art. 4, lettera *c*), della legge n. 1102.

e) il secondo comma dell'art. 31 è così modificato:

I rappresentanti di tali enti possono essere altresì invitati a partecipare alle sedute del consiglio della comunità, dedicate all'esame ed alla adozione del piano di sviluppo zonale e dei programmi stralcio annuali, nonché dell'eventuale piano territoriale di coordinamento.

Gli enti operanti nel territorio della comunità dovranno adeguare i propri programmi ed i propri strumenti urbanistici a quelli della comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 3 settembre 1971, n. 1102.

Ciascun ente operante nel territorio dovrà trasmettere al presidente della comunità i provvedimenti di attuazione dei propri programmi di attività, non appena adottati.

Il presidente della Regione, anche su deliberazione della giunta della comunità montana, con provvedimento da notificare all'interessato, può sospendere l'attuazione e la prosecuzione dei lavori che ritiene tali da compromettere la realizzazione dei piani e dei programmi comunitari.

f) l'art. 34 è così modificato:

Il controllo sugli atti della comunità è esercitato dalla competente sezione del comitato per il controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali.

Per competente sezione di controllo si intende quella che esercita il controllo sulla maggioranza dei comuni costituenti la comunità e, in caso di parità di comuni, quella cui appartengono i comuni con maggiore consistenza di popolazione residente alla data dell'ultimo censimento.

Sono applicabili agli organi della comunità i controlli previsti per i comuni.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 gennaio 1977

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1977, n. 5.

Modifiche allo statuto della comunità montana Alto Basento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 19 ottobre 1973, n. 27, le seguenti modifiche allo statuto della comunità montana « Alto Basento ».

a) l'art. 36 viene così modificato:

Il consiglio può deliberare un'indennità di carica onnicomprensiva per il presidente, nella misura massima di L. 150.000 mensili, ed un'indennità di presenza per i componenti la giunta e per i consiglieri, per ogni effettiva partecipazione alle sedute di giunta e di consiglio, nella misura massima di L. 10.000 per ogni giornata. Il consiglio può altresì deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e, comunque, in misura non superiore a L. 70 a km, per coloro che risiedono fuori dal comune sede della comunità e che si servano di mezzo privato. L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio possono essere estese ai componenti delle commissioni consiliari e del comitato tecnico consultivo. L'indennità di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio non possono essere corrisposte ai componenti del comitato tecnico consultivo che percepiscano il trattamento di missione a carico dell'ente da cui dipendono.

b) l'art. 40 viene così modificato:

Per il funzionamento della comunità, il personale dipendente potrà essere comandato dall'amministrazione regionale e da quella di altri enti locali, su richiesta della comunità con l'osservanza del disposto dell'art. 65 della legge 19 febbraio 1953, n. 62, che regola l'istituto del comando. La comunità dovrà darsi un proprio regolamento organico - entro tre anni dalla legge di approvazione dello statuto - che dovrà essere deliberato dal consiglio ed approvato a maggioranza assoluta di voti. I posti previsti nella tabella organica, non coperti da personale trasferito o comandato, potranno essere occupati soltanto per pubblico concorso ed il relativo trattamento economico non potrà superare quello previsto per qualifiche similari od equiparate dallo art. 97 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16. Il regolamento organico del personale diviene esecutivo con l'approvazione da parte del consiglio regionale, dopo il visto di legittimità da parte della competente sezione di controllo. Il consiglio della comunità può istituire un proprio ufficio tecnico per la formulazione e redazione dei piani.

c) l'art. 41 viene così modificato:

Il controllo sugli atti e sugli organi della comunità è esercitato a norma dell'art. 9 della legge regionale 2 settembre 1976, n. 28 e dell'art. 130 della Costituzione. Tutti gli atti soggetti a controllo devono essere inviati, a cura del segretario, alla competente sezione di controllo, entro otto giorni dalla loro adozione.

d) l'art. 43 viene così modificato:

Entro un anno dalla sua costituzione la comunità adotta un piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della propria zona, il quale, in base alle indicazioni del piano regionale (art. 5, primo comma, della legge n. 1102), partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona medesima, dovrà prevedere la concreta possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi e sociale e dei servizi, indicando a tale scopo il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona e la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali. Il piano di sviluppo economico e sociale della zona adottato dal consiglio della comunità, a maggioranza assoluta di voti, viene inviato ed affisso per trenta giorni in ogni comune della comunità e ne viene data informazione con pubblicazione di manifesti e di avvisi su quotidiani e periodici di diffusione nella zona per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere prodotti entro trenta giorni dalla pubblicazione nei comuni. Il consiglio della comunità, esaminate le osservazioni e le proposte ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione. Intervenuta l'approvazione il piano stesso è vincolante per tutti gli enti operanti nel territorio comunitario, i quali debbono adeguare i propri piani agli indirizzi e criteri in esso indicati.

La comunità dovrà predisporre poi entro il 30 settembre di ciascun anno, piani annuali di attuazione del piano quinquennale. La comunità, per il periodo di preparazione del piano quinquennale, potrà infine adottare, con lo stesso procedimento previsto per i piani stralcio annuali, programmi di opere e di interventi redatti sulla base degli indirizzi programmatici approvati dal consiglio regionale. Il programma, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità ed agli altri enti operanti nella zona, almeno trenta giorni prima della riunione del consiglio della comunità convocato per la sua approvazione. Il consiglio della comunità, ottenuto dalla Regione l'affidamento dello stanziamento annuale, approva il bilancio previsto nel rispetto delle norme previste dalla legge e dal presente statuto.

Il piano quinquennale di sviluppo socio-economico-territoriale è approvato con legge regionale. I piani stralcio annuali ed i programmi di opere e di interventi sono approvati dal consiglio regionale.

e) l'art. 44 viene così modificato:

La comunità potrà, altresì, redigere con lo stesso procedimento previsto per l'adozione dei piani quinquennali di sviluppo socio-economico-territoriale, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalla Regione, un piano regolatore urbanistico comunitario. I piani urbanistici regolatori sono approvati con legge regionale. Gli enti operanti nel territorio della comunità dovranno adeguare i propri programmi ed i propri strumenti ubanistici a quelli della comunità, secondo quanto stabilito, rispettivamente dagli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il presidente della Regione, anche su deliberazione della giunta della comunità montana, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può sospendere l'attuazione e la prosecuzione dei lavori che ritiene tali da compromettere la realizzazione dei piani e dei programmi comunitari. Per la richiesta di adozione di provvedimento, la giunta dovrà preventivamente sentire il consiglio.

Art. 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 gennaio 1977.

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 6.

Interventi in favore del consorzio di bonifica del Gallitello.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Considerati i provvedimenti dello Stato diretti al ripianamento dei disavanzi economici dei consorzi di bonifica per la copertura dei disavanzi di bilancio relativi agli esercizi degli anni 1973, 1974 e 1975, determinatisi a causa dei maggiori oneri sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, il consorzio di bonifica del Gallitello è autorizzato a contrarre mutui, rimborsabili fino ad un periodo di venti anni, garantiti dalla regione Basilicata e con ammortamento a carico della Regione stessa.

I mutui di cui al comma precedente sono autorizzati dalla giunta regionale nei limiti massimi del disavanzo risultante dal bilancio consuntivo del consorzio di bonifica del Gallitello relativo a ciascuno degli esercizi 1973, 1974 e 1975.

Art. 2.

I mutui di cui alla presente legge possono essere assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati dalla giunta regionale e secondo direttive della stessa.

Art. 3.

Il consorzio rimborserà alla Regione le somme che riceverà in sede di attuazione dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 4.

La spesa derivante dalla presente legge, valutata in lire 70.000.000, in ragione annua, per le rate di ammortamento, comprensive di capitale e interessi, dei mutui contratti dal consorzio di bonifica del Gallitello farà carico nel 1977 al cap. « Onere a carico regionale per mutui contratti dal consorzio di bonifica del Gallitello a ripiano dei disavanzi degli esercizi 1973, 1974 e 1975 ».

Per gli anni successivi e fino al 1996 la spesa farà carico ad analogo o corrispondente capitolo di bilancio e la copertura finanziaria verrà assicurata con i proventi derivanti alla regione dall'entrata dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 gennaio 1977.

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1977, n. 7.
Istituzione dei consultori familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro di una politica di medicina preventiva e di educazione sanitaria ed in attuazione delle leggi statali 29 luglio 1975, n. 405 e 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione fissa con la presente legge, i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità ed all'infanzia.

Il servizio provvede:

a) all'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) alla somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile;

c) alla divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;

d) alla tutela sanitaria e sociale della maternità e della infanzia.

Art. 2.

Il centro per l'assistenza alla maternità ed all'infanzia, struttura funzionale dell'U.L.S.S.S., realizza gli scopi dell'art. 1 organizzando i seguenti interventi:

a) informazione sull'uso dei mezzi contraccettivi scientificamente validi e loro somministrazione;

b) informazione ed orientamento sulla profilassi e la terapia delle malattie e delle crisi di ordine psicologico e sociale anche in relazione all'ambiente familiare e di lavoro che possono incidere sul decorso della gravidanza, sulla vita e la salute della madre e del bambino e sulla vita sessuale del singolo e della coppia;

c) assistenza sociale e psicologica alla donna in caso di interruzione di gravidanza;

d) iniziative di educazione e di informazione sui problemi sessuali con speciale riguardo ai giovani collegandosi con le strutture collegiali della scuola.

In particolare il servizio in relazione all'attività di cui al primo comma dell'art. 1 svolge le seguenti attività:

consulenza pre-matrimoniale;
assistenza e consulenza in ordine ai problemi della pianificazione familiare;
profilassi della sterilità;
individuazione delle condizioni di rischio eredopatico e delle situazioni di predisposizione alla gravidanza a rischio;
diagnosi tempestiva e valutazione socio-sanitaria della gravidanza;
controllo periodico di tutte le gravidanze;
assistenza igienico-sanitaria e sociale alla gestante nell'ambiente familiare e nell'ambiente di lavoro;
individuazione e controllo intensivo della gravidanza ad alto e medio rischio;
profilassi della immaturità;
assistenza qualificata al parto;
assistenza neonatale generalizzata;
assistenza neonatale intensiva per i neonati ad alto rischio;
educazione sanitaria nei confronti delle madri per le tecniche di alimentazione e di allevamento dei bambini;
individuazione dei bambini a rischio socio-sanitario;
profilassi della incompatibilità materno-fetale da fattore RH;
controllo sistematico dei bambini;
controllo intensivo dei bambini a rischio socio-sanitario;
educazione sanitaria nei confronti delle madri per l'allattamento dei bambini;
integrazione alimentare nel periodo dell'allattamento e dello svezzamento;
controllo della sviluppo psico-fisico;
profilassi della malattia reumatica;
profilassi antitubercolare;
profilassi della carie;
profilassi dei tumori della sfera genitale.

Art. 3.

Enti gestori del servizio e metodologia degli interventi

Il servizio per l'assistenza alla famiglia, alla maternità ed all'infanzia fa parte integrante delle unità locali dei servizi sanitari e sociali (U.L.S.S.S.) di cui alla legge regionale 4 marzo 1976, n. 13.

Il servizio è svolto sulla base dei seguenti principi:

1) collocazione degli interventi nel più ampio contesto delle attività sanitarie e sociali d'interesse locale;

2) promozione e facilitazione di forme partecipative dei cittadini, con funzione di iniziativa e controllo in ordine all'andamento del servizio.

Le attività di medicina preventiva per l'età scolare e di riabilitazione dei soggetti in età evolutiva affetti da minorazioni psichiche, fisiche e sensoriali sono svolte in collegamento con le attività del servizio disciplinato dalla presente legge, in modo da realizzare una gestione globale ed unitaria di tutti gli interventi sanitari e sociali per l'età evolutiva.

Art. 4.

Organizzazione dei centri - Attività di base

Per lo svolgimento delle attività del servizio di cui alla presente legge, le U.L.S.S.S. provvedono alla istituzione di appositi centri.

Il centro si avvale, oltre che di operatori sanitari e sociali, del medico e delle ostetriche condotti per l'espletamento delle attività che non richiedono particolari competenze specialistiche. Le modalità d'impiego di detto personale sanitario sono stabi-

lite, in relazione alle ore di effettiva presenza, dal comune di appartenenza, in rapporto ai livelli retributivi e al mansionario vigente.

Per le attività indicate al precedente comma il centro si avvale inoltre del personale degli uffici sanitari e delle altre strutture di base, sociali, psicologiche e sanitarie esistenti nel territorio.

Qualora sia ritenuto opportuno, possono essere utilizzati, a mezzo di apposita convenzione, medici generici liberi professionisti e altri operatori sanitari e sociali che per gli studi compiuti e per l'attività svolta abbiano acquisito una particolare professionalità nel campo di cui alla presente legge.

Il personale e le strutture dei consultori pediatrici e materni dell'O.N.M.I. trasferiti agli enti locali con la legge statale 23 dicembre 1975, n. 698, sono utilizzati nell'ambito dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 5.

Attività specialistiche

Le prestazioni di natura specialistica non erogabili dalle strutture di base di cui al precedente art. 4 sono garantite, prevalentemente, dalle strutture poliambulatoriali ospedaliere esistenti nella U.L.S.S.S. o, in mancanza, in quelle limitrofe.

Alla determinazione delle modalità di utilizzazione da parte delle U.L.S.S.S. di dette strutture nonché del personale degli enti locali ospedalieri, provvede, ove necessario, con apposite direttive la Regione, previa intesa con le amministrazioni interessate.

La Regione adotta, in conformità alle norme di cui alla legge statale 17 agosto 1974, n. 306, ed ai sensi della legge regionale 24 aprile 1975, n. 33, i necessari provvedimenti di autorizzazione all'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi ospedalieri nonché all'ampliamento di organici e all'acquisto di attrezzature, che si rendano indispensabili a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo.

Agli stessi fini la Regione promuove intese, anche di carattere convenzionale, con gli enti mutualistici per la utilizzazione delle loro strutture poliambulatoriali.

Ove necessario, le U.L.S.S.S., d'intesa con la Regione, provvedono a stipulare apposite convenzioni con gli altri enti, pubblici o privati, ovvero con specialisti libero-professionisti.

Art. 6.

Forme organizzative dipartimentali

Al fine di pervenire al coordinamento tecnico scientifico delle attività di tutti gli operatori sanitari e sociali che a qualsiasi titolo e a qualunque livello lavorano nei settori di attività di cui alla presente legge, la Regione promuove forme organizzative di tipo dipartimentale.

Tali forme organizzative sono finalizzate in particolare alla:

divulgazione delle nuove tecniche di intervento;

individuazione dei modi e dei tempi operativi;

proposizione delle attività di aggiornamento del personale che si ritengono necessarie.

La segreteria tecnica è affidata ad un funzionario regionale nominato dall'assessore regionale alla sanità.

Art. 7.

Coordinamento con le strutture giudiziarie

Il servizio opera in contatto con l'ufficio del giudice tutelare, con il tribunale per i minorenni e con le strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto di famiglia.

Art. 8.

Convenzione con servizi istituiti da privati o da enti diversi dalle U.L.S.S.S. e dai comuni

Le U.L.S.S.S., limitatamente all'ambito di attività di cui alla legge statale 29 luglio 1975, n. 405, possono avvalersi dei servizi istituiti al medesimo fine da istituzioni ed enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, purchè in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 9.

In tal caso la U.L.S.S.S. competente stipula con gli enti di cui sopra una apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità per l'erogazione delle prestazioni, nel rispetto dei principi e delle modalità fissate dalla presente legge.

Art. 9.

Requisiti e modalità di funzionamento dei servizi non gestiti dalle U.L.S.S.S.

L'istituzione dei servizi consultoriali di cui alla legge statale 25 luglio 1975, n. 405, da parte degli enti e delle istituzioni indicati all'art. 2, lettera *b*), della presente legge deve essere autorizzata dalla giunta regionale.

L'autorizzazione è rilasciata sentito il parere della U.L.S.S.S. interessata e deve specificare le attività e le prestazioni che possono essere erogate dal servizio.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione, il consultorio deve essere dotato di personale e strutture adeguati alle prestazioni che si intendono erogare e in ogni caso di una équipe stabile composta almeno da:

un medico ginecologo, un operatore sociale, un psicologo ed un pediatra.

La giunta regionale, avvalendosi, di norma, delle strutture sanitarie regionali, dispone periodici controlli sull'attività dei servizi di cui al presente articolo, deliberando la revoca dell'autorizzazione concessa in caso di gravi carenze funzionali.

Art. 10.

Modalità ed oneri delle prestazioni

Le prestazioni dei servizi gestiti dalle U.L.S.S.S. o dagli altri enti con esse convenzionati sono erogate gratuitamente in favore dei cittadini italiani e stranieri, nel rispetto delle convinzioni etiche e religiose degli utenti.

I relativi oneri sono a carico delle U.L.S.S.S. qualora non si tratti di prestazioni di competenza degli enti mutualistici o di altri enti pubblici.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali, necessari per lo svolgimento delle attività di cui alla citata legge statale 29 luglio 1975, n. 405, è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

Per i soggetti privi di assistenza mutualistica l'onere delle prestazioni farmaceutiche è a carico dell'U.L.S.S.S. competente.

La prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali, può essere effettuata direttamente dai medici operanti nei servizi previsti dalla presente legge a mezzo di un unico tipo di ricettario predisposto dalla Regione.

Art. 11.

Figure professionali

Gli operatori sanitari e sociali del centro, da assumersi nei modi di legge, devono possedere titoli specifici in una delle seguenti discipline: pediatria, ostetricia, ginecologia, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta.

I compiti di carattere amministrativo sono espletati con personale delle U.L.S.S.S. o dei comuni, già in servizio.

Per le figure professionali non espressamente indicate dalla presente legge, si applicano le norme statali vigenti in materia di titoli di studio e di requisiti per l'accesso ai relativi posti.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo operano nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto professionale.

Art. 12.

Formazione ed aggiornamento del personale

Contestualmente all'entrata in vigore della presente legge la Regione, nell'ambito delle sue competenze in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e di istruzione professionale, promuove ed attua ogni necessaria iniziativa volta alla formazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio, sulla base delle esigenze quantitative e qualitative del settore evidenziate in sede di programmazione dei servizi sanitari e sociali.

Art. 13.

Partecipazione democratica

Ogni centro ha un proprio regolamento adottato dalla U.L.S.S.S.

Il regolamento dovrà tra l'altro prevedere la costituzione di un comitato, con compiti di iniziativa e controllo, ove sia garantita, in ogni caso, la rappresentanza:

delle organizzazioni sindacali;
degli utenti;
delle strutture scolastiche territorialmente interessate;
del personale addetto al servizio.

Il comitato elabora e propone piani di intervento per il raggiungimento delle finalità indicate dalla presente legge, vigila sulla esecuzione del servizio, promuove gli incontri con gli utenti e le forze sociali in ordine alle questioni di interesse del centro.

Art. 14.

Presentazione delle domande e concessione dei contributi

Le U.L.S.S.S. che intendono ottenere la concessione dei contributi per l'istituzione ed il funzionamento dei centri di cui alla presente legge devono produrre all'assessorato regionale alla sanità, entro il 31 maggio di ogni anno, la seguente documentazione:

a) domanda diretta ad ottenere il finanziamento e copia della deliberazione di istituzione dei centri;

b) pianta planimetrica dei locali in cui ubicare i centri;

c) relazione sullo stato della situazione esistente nel territorio di competenza;

d) piano finanziario delle spese da sostenere e programma delle attività;

e) relazione têcnica circa il funzionamento del servizio con indicazione del personale ritenuto necessario.

Il consiglio regionale, sulla base delle domande presentate e delle indicazioni contenute nei piani regionali di intervento in materia socio-sanitaria provvede, su proposta della giunta, alla ripartizione ed assegnazione delle somme di cui ai successivi articoli 15, 16 e 17, tenendo conto dei criteri ivi indicati.

Art. 15.

Piani annuali di finanziamento

I fondi di cui all'art. 5 della legge statale 29 luglio 1975, n. 405, sono assegnati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, tenendo conto dei seguenti criteri prioritari:

a) equilibrata diffusione del servizio sul territorio;

b) incidenza degli aborti spontanei;

c) tasso di natalità e mortalità infantile;

d) tasso di handicaps collegati al periodo pre-peri-postnatale.

Il consiglio regionale fissa il numero massimo ed indica le qualifiche ed i titoli professionali del personale da adibire a ciascun centro incluso nel piano di finanziamento.

Il contributo regionale sarà destinato dalle U.L.S.S.S. beneficiarie alle spese di gestione delle attività non finanziate ad altro titolo.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate nell'anno seguente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le U.L.S.S.S. inviano alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del servizio e sull'impiego della somma assegnata dalla Regione per l'anno precedente.

Art. 16.

Finanziamento funzioni dell'O.N.M.I. attribuite agli enti locali

I fondi di cui all'art. 1, quinto comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono assegnati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione preliminare ai comuni del contributo per la gestione degli asili nido ad essi trasferiti ai sensi della sovracitata legge n. 698;

b) assegnazione alle province dei fondi per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla medesima legge n. 698;

c) assegnazione della parte residua alle U.L.S.S.S. per lo svolgimento delle altre attività previste dalla presente legge.

Art. 17.

La Regione nel predisporre i piani di intervento finanziario di cui ai precedenti articoli 15 e 16 terrà conto degli altri interventi di competenza regionale relativi ad attività connesse a quelle previste dalla presente legge, con particolare riguardo agli interventi nel settore della medicina preventiva scolastica e dell'assistenza ai soggetti in età scolare affetti da minorazioni psichiche, e sensoriali.

Art. 18.

Finanziamento della spesa

All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 15 si farà fronte mediante le quote annualmente assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge statale 29 luglio 1975, n. 405, e mediante le assegnazioni integrative regionali determinate annualmente con legge di bilancio.

All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 16 si farà fronte mediante le quote annualmente assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 10 della legge statale 23 dicembre 1975, n. 698.

Le somme assegnate dallo Stato per gli anni 1975 e 1976, ai sensi delle leggi n. 405 e n. 698, possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario 1977.

A tale scopo col bilancio relativo all'esercizio finanziario 1977 verranno istituiti i seguenti capitoli di spese:

cap. 4800: « Istituzione e funzionamento dei consultori familiari » (art. 15);

cap. 4810: « Interventi per la protezione ed assistenza alla maternità ed infanzia » (art. 16).

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 24 gennaio 1977

VERRASTRO

(1527)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770520)